

interpretazione del termine “disabili”, contenuto nell’art. 135, comma 2, lett. a) L.R. n. 65/2014

Quesito

Si chiede un’interpretazione del termine “disabili”, contenuto nell’art. 135, comma 2, lett. a) L.R. n. 65/2014.

Fino ad oggi questa amministrazione ha applicato tale norma esclusivamente ai “disabili” certificati dalla competente Azienda Sanitaria.

Sussiste un orientamento giurisprudenziale che invece sostiene che “la speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 gennaio 1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie” (Cons. Stato, Sez. II, 14.01.2020 n. 355; Consiglio di Stato n. 1682 del 9.03.2020; Consiglio di Stato n. 7318 del 28.10.2019; Cass. civ. sez. II 28 marzo 2017 n. 7938; Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9101; Cons. Stato Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824).

Pertanto si chiede quale sia la corretta interpretazione della norma e, nel caso, chi possa definirsi “persona anziana con disagi fisici e difficoltà motorie” e in base a quali documenti.

Parere:

Il quesito chiede chiarimenti in merito ai presupposti per l’accesso alla disciplina di favore prevista dall’ordinamento per gli interventi edilizi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e, in particolare, sul termine “disabili” di cui all’art. 135, comma 2, lett. a) della LR 65/2014 ivi menzionato con riferimento alle esigenze che giustificano la realizzazione di tali interventi.

L’ordinamento toscano prevede che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche avvengano in regime di attività edilizia libera non soggetta a comunicazione (art. 136, comma 1, lett. b) in recepimento dell’art. 6, comma 1, lett. b), DPR 380/2001), salvo che comportino la realizzazione di ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, per i quali è invece previsto il regime della SCIA (art. 135, comma 2, lett. a), LR 65/2014).

Preme sottolineare che l’articolo 135 della LR 65/2014 – oggetto del quesito - individua esclusivamente il regime amministrativo necessario per la realizzazione delle opere e degli interventi edilizi ivi elencati, tra cui gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, mentre l’ammissibilità e la disciplina sostanziale di tali interventi è rimessa all’autonoma competenza dell’amministrazione comunale, nel rispetto della normativa sovraordinata.

Per entrare nel merito del quesito posto, si osserva che in entrambi i casi sopra esposti (art. 135 e art. 136) l’ordinamento toscano non richiede espressamente alcuna certificazione medica attestante la disabilità dei soggetti beneficiari degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. Si ritiene, infatti, che il riferimento contenuto nell’art. 135 cit. alle “esigenze dei disabili” debba essere inteso in senso meramente oggettivo – ovvero sia, collegato alla ratio della norma volta a rendere accessibili gli immobili ai soggetti disabili in genere - prescindendo dalla utilizzazione in concreto dell’edificio da parte di determinati soggetti disabili e prescindendo, quindi, dalla necessità di acquisire una certificazione medica.

Si ritiene, pertanto, che l’amministrazione debba limitarsi ad accertare la mera presenza di una barriera architettonica che sia di ostacolo alle esigenze dei soggetti disabili in genere e che l’intervento richiesto sia idoneo al superamento della barriera stessa.

Si rileva peraltro che l’art. 81 del DPR 380/2001 (“Certificazioni”), mutuando la prescrizione dall’art. 8 della L. 13/1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”), richiede un certificato medico in carta libera attestante l’handicap limitatamente ai casi ivi contemplati.

Si ritiene, pertanto, che la disposizione non introduca nell’ordinamento un principio generale, ma sia piuttosto limitata al campo di applicazione individuato dal legislatore con le finalità di cui alla L. 13/1989, senza possibilità di applicazione estensiva alla generica fattispecie di intervento puntuale volto alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Si rileva, altresì, che l’art. 8 cit. è stato oggetto di recente abrogazione ad opera del DL 76/2020 con intenti dichiaratamente semplificatori, per cui è alquanto incerta l’attuale vigenza della disposizione

regolamentare di cui all'art. 81 cit. a fronte dell'abrogazione espressa della norma di legge costituente la sua base giuridica.

E' appena il caso di notare che tale ultimo aspetto attiene strettamente all'interpretazione di normativa statale che non rientra nelle competenze degli uffici regionali.

Si ricorda che il parere reso da questo ufficio rappresenta un contributo alla lettura della normativa regionale espresso a titolo collaborativo e non costituisce un atto di interpretazione autentica della stessa.

L'amministrazione comunale rimane pertanto autonoma nell'attività amministrativa di propria competenza.

Il Responsabile del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
arch. Marco Carletti